

PROVINCIA DI TORINO

**COMUNE DI BROZOLO**  
(PROVINCIA DI TORINO)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 54

**OGGETTO:** Approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici".

L'anno millenovecento novanta addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per avviso del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri:

NICOLA Alberto - Sindaco

TIRONE Alessandro

ALLEGRAZZA Giuseppe

GAVOSTO Valter

ROLFO Paolo

EMANUEL Felice

Rocca Pier Giorgio

FERRO Silvio

GRAGLIA Angelo

CAMASSO Roberto

BONGIOVANNI Sergio

DEMICHELIS Giovanni

NICOLA Maria Te resa

EMANUEL Roberto

Sono assenti i Signori: CORDARA Cesare

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. GILOTTO rag. Francesco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che testualmente recita:

**Art. 12 - 1.** La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto dalla Giunta Comunale

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990.

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali".

Con voto unanime

### D E L I B E R A

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

**"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI".**

che si compone di n. 14 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 1

Il Comune di Brozolo può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turist(ico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonchè in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine.

ART. 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "Commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente

- N. 2 membri designati dai capigruppo consiliari di cui n. 1 di maggioranza e n. 1 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti per essere eletti a consiglieri comunali.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

ART. 3

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi nel Comune.

#### ART. 4

Secondo il criterio della pubblicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, il Comune può ricorrere ai quotidiani e periodici e alle trasmissioni radio-televisive per erogazioni pubblicitarie e la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

Ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine, di cui al precedente art. 1, il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi delle scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

#### ART. 5

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicare il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

#### ART. 6

] Le domande, di cui al precedente art. 5, potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;

- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte e del parere espresso dalla commissione consultiva, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### ART. 7

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Comunale; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

#### ART. 8

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente e dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento.

La liquidazione avverrà, di norma, in unica soluzione.

Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, da consentirsi eccezionalmente solo per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° ed al 7° comma dell'art. 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

#### ART. 9

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della legge 31.5.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre forme di criminalità organizzata.

#### ART. 10

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.

#### ART. 11

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente Regolamento.

#### ART. 12

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### ART. 13

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente art. 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

#### ART. 14

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.